



Il Ministro dell'Interno

Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (di seguito TUOEL), emanato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche che alla parte II, titolo VIII, capo II, disciplina il risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378 e successive modificazioni, recante le modalità applicative della procedura di risanamento che, a norma dell'articolo 269 del TUOEL, continuano ad applicarsi in quanto compatibili;

Visto il decreto legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito con legge 28 maggio 2004, n. 140;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto il decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, con legge 24 luglio 2008, n. 126;

Visto il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, con legge 6 agosto 2008, n. 133;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Visto il decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 25;

Visto il decreto legge 25 gennaio 2010 n. 2, convertito con legge 26 marzo 2010, n. 42;

Visto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Visto il decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con legge 26 febbraio 2011, n. 10;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

Visto il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, con legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 14 settembre 2011, n. 148;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183;

MINISTERO
INTERNO 204

MOD. 4 U.C.O. ex Mod. 824



Il Ministro dell'Interno

Visto il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, con legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto il decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, con legge 24 febbraio 2012, n. 14;

Visto il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 24 marzo 2012, n. 27;

Visto il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, con legge 26 aprile 2012, n. 44;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, con legge 07 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, con legge 07 dicembre 2012, n. 213;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228;

Visto il decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, con legge 6 giugno 2013, n. 64;

Visto il decreto legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, con legge 18 luglio 2013, n. 85;

Visto la legge 17 dicembre 2013, n. 147;

Visto il decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, con legge 2 maggio 2014, n. 68;

Visto il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89;

Visto il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 114;

Visto la legge 23 dicembre 2014, n. 190;

Visto il decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni con legge 27 febbraio 2015, n. 11;

Min.Int. - DAIT - D.C.F.I. - Archivio_FL - Prot. Interno N.0022073 del 06/02/2020

Min.Int. - DAIT - D.C.F.I. - Archivio_FL - Prot. Uscita N.0022245 del 07/02/2020

MODULARO
INTERNO 304

MOD. 4 U.C.O. ex Mod. 438



Il Ministro dell'Interno

Visto la legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Visto il decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni con legge 7 agosto 2016, n. 160;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232 ;

Vista il decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni con legge 21 giugno 2017, n. 96;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145;

Vista la legge n. 160 del 27 dicembre 2019;

Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri del Consiglio Comunale, n. 204 del 16 ottobre 2018, con la quale il Comune di Marano di Napoli (NA) ha dichiarato il dissesto finanziario, ai sensi e per gli effetti degli articoli 244 e seguenti del testo unico degli enti locali emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2019/2021 del Comune di Marano di Napoli (NA), approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 05 agosto 2019;

Visto il parere favorevole reso dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali nella seduta del 29 gennaio 2020.

DECRETA

Articolo 1

È riconosciuta validità ai provvedimenti di risanamento adottati dal Comune di Marano di Napoli (NA), attesa la capacità degli stessi di assicurare una stabile gestione finanziaria, ai sensi degli articoli 259 e seguenti del TUOEL. L'ente ha, a tal fine, predisposto un'ipotesi di bilancio idonea ad assicurare un equilibrio finanziario ed economico, unitamente all'adozione dei provvedimenti conseguenti alle prescrizioni di cui al presente decreto, che sono da ritenersi indispensabili.

Articolo 2

Relativamente al personale, al fine di garantire la stabilità della gestione, sono confermati i vincoli derivanti dalla rideterminazione della dotazione organica in complessivi n. 186 posti, a

Min.Int. - DAIT - D.C.F.L. - Archivio_FL - Prot. Interno N.0022073 del 06/02/2020

Min.Int. - DAIT - D.C.F.L. - Archivio_FL - Prot. Uscita N.0022245 del 07/02/2020

MOD. 4 U.C.O. ex Mod. 498

MOD. 4 U.C.O. ex Mod. 498



Il Ministro dell'Interno

tempo pieno (dei quali Dirigenti: n. 1; cat. D3: n. 2; cat. D1: n. 13; cat. C: n. 96; cat. B3: n. 2; cat. B1: n. 41; cat. A: n. 31), così come stabilito con deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 26 aprile 2019, integrata dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 134 del 28/10/2019, modificata ed integrata dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 168 del 13/12/2019, approvate deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 26/4/2019, integrata dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 134 del 28 ottobre 2019, modificata ed integrata dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 168 del 13 dicembre 2019, approvate dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali nella seduta del 17 dicembre 2019.

Articolo 3

E' approvata, ai sensi dell'articolo 259 del TUOEL, con le prescrizioni riportate nel presente decreto, l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2019/2021 del comune di Marano di Napoli (NA), approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 05 agosto 2019.

Articolo 4

L'ente, al fine di mantenere la corretta ed equilibrata gestione del bilancio e garantire la stabilità della stessa, è tenuto allo scrupoloso rispetto della normativa, anche regionale, vigente in ciascuno degli esercizi del bilancio stabilmente riequilibrato, nonché di quella vigente per tutto il periodo del risanamento di cui all'articolo 165 del TUEL. È tenuto, altresì, al rispetto di tutte le prescrizioni contenute nell'allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale, del presente decreto.

Articolo 5

E' fatto obbligo al Comune di Marano di Napoli (NA), di deliberare, entro 30 giorni dalla data di notifica del decreto di approvazione dell'ipotesi, il bilancio di previsione 2019/2021, nonché, entro 120 giorni dalla stessa data, gli altri bilanci di previsione o rendiconti non deliberati, provvedendo contestualmente alla presentazione delle relative certificazioni. Dovranno essere comunque rispettati i vincoli e le prescrizioni di cui al presente decreto.

Articolo 6

E' fatto obbligo agli amministratori, ordinari o straordinari dell'ente locale, ai quali compete di dare esecuzione alle prescrizioni contenute nel presente decreto, di riferire, per il periodo di durata della procedura di risanamento, sullo stato di attuazione delle medesime, in un apposito capitolo della relazione al rendiconto annuale.

MINISTERO
INTERNO 24

MOD. 4 U.G.C. ex Mod. 282



Il Ministro dell'Interno


Articolo 7

E' fatto obbligo all'organo di revisione economico-finanziaria, per il periodo di durata della procedura di risanamento, di riferire trimestralmente al consiglio dell'ente circa l'ottemperanza alle prescrizioni contenute nel presente decreto, ai sensi dell'articolo 265, comma 3, del TUOEL.

Copia del presente decreto è trasmessa alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, per la notifica al Comune ed all'Organo di revisione economico-finanziaria per gli adempimenti di competenza e prescritti.

Roma, li

4 FEB. 2020



PER IL MINISTRO
IL SOTTOSEGRETARIO
(Achille Variati)

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Rome 5/2/2020
Funzionario Economico Finanziario
(FLAVIA MONTALI)

Nota: Avverso il presente decreto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di notifica.

Min.Int. - DAIT - D.C.F.L. - Archivio_FL - Prot. Interno N.0022073 del 06/02/2020

Min.Int. - DAIT - D.C.F.L. - Archivio_FL - Prot. Uscita N.0022245 del 07/02/2020

MODULARIO
INTERNO 306

MOD. # U.CO n. Mod. 630



Il Ministro dell'Interno

Allegato A)

APPROVAZIONE IPOTESI DI BILANCIO STABILMENTE RIEQUILIBRATO

2019/2021

COMUNE DI MARANO DI NAPOLI (NA)

- 1) Relativamente al personale, al fine di garantire la stabilità della gestione, l'ente, per il periodo di cinque anni decorrenti dal primo gennaio 2019, deve attenersi:
 - 1.1 al disposto dell'art. 267 del TUOEL, concernente il divieto di variazione in aumento della dotazione organica rideterminata;
 - 1.2 al disposto dell'art. 243, commi 1 e 7, del TUOEL, concernente il controllo sugli atti relativi alla dotazione organica ed alle assunzioni del personale da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali;
 - 1.3 per quanto attiene alle spese di personale a tempo determinato a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, le convenzioni, il personale di cui all'art. 110 del TUOEL, nonché i soggetti a vario titolo utilizzati senza estinzione del rapporto di pubblico impiego in strutture e organismi variamente denominati, partecipati o comunque facenti capo all'ente, le stesse devono essere contenute annualmente nel tetto di complessiva spesa del personale fissato dalle leggi finanziarie di volta in volta vigenti e, attualmente, dagli artt. 9 e 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni e dall'articolo 11 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comune è, altresì, tenuto ad osservare il disposto dell'art. 259, comma 6, del TUOEL, ai sensi del quale la spesa per il personale a tempo determinato dovrà essere ridotta a non oltre il 50 per cento della spesa media sostenuta a tale titolo nell'ultimo triennio o il minore importo di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio, n. 122, esteso agli enti locali dall'art. 4, comma 103, della legge 12 novembre 2011, n. 183 e modificato dagli articoli 3 e 11 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
- 2) Relativamente alle entrate tributarie ed extra tributarie, al fine di mantenere la stabilità di gestione, il comune, per il periodo di cinque anni a decorrere dal primo gennaio 2019 deve:
 - 2.1 applicare e riscuotere, l'imposta unica comunale (IUC), ai sensi dell'articolo 1, comma 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per l'anno 2014), nelle aliquote massime ivi consentite, tenendo conto che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677, da ultimo modificato dall'articolo 1 del decreto - legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89; applicare le nuove disposizioni previste

MARANO
INTERNO 204

MOD. 4 U.C.O. ex Mod. 635



Il Ministro dell'Interno

dall'art. 1, commi 14, 16, e 28 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016). Le somme riscosse a residui dovranno essere destinate all'OSL per il ripiano dell'esposizione debitoria;

2.2 applicare le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 10-13, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

2.3 applicare l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'aliquota massima deliberata ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come sostituito dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e modificato dall'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 14 settembre 2011, n. 148 che ha ripristinato la facoltà di aumentare l'aliquota nella misura massima dello 0,8% e di differenziarla utilizzando esclusivamente gli scaglioni di reddito stabiliti dal D.P.R. n. 917/1986, nel rispetto del principio di progressività;

2.4 applicare e riscuotere l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni con le tariffe massime deliberate ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni, con le rideterminazioni di cui al DPCM 16 febbraio 2001;

2.5 applicare e riscuotere applicare e riscuotere la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nelle misure massime fissate dagli articoli 44 e 45, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni;

2.6 applicare e riscuotere la TARI (tassa sui rifiuti), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, ai sensi dell'art. 1, commi 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'art. 1, comma 27, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, ivi compresi i costi di smaltimento in discarica di cui al comma 654 del citato articolo.

Il comune di Marano di Napoli (NA) è tenuto a monitorare, sullo stato effettivo del servizio e dello stato di attuazione delle procedure di recupero dell'evasione per il finanziamento del fabbisogno finanziario pregresso. Inoltre, in considerazione della notoria complessità e dell'incerto esito delle procedure di recupero dell'evasione delle entrate degli enti pubblici. Il comune di Marano di Napoli (NA) è tenuto ad espletare tempestivamente il predetto procedimento, verificando l'effettiva realizzazione delle relative entrate che, in via prioritaria, dovranno essere messe a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione per il finanziamento della massa passiva ammessa alla liquidazione;

2.7 deliberare, applicare e riscuotere, ai sensi dell'articolo 251, comma 3, del TUOEL, per le imposte e le tasse locali di istituzione successiva alla deliberazione del dissesto, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita. Tale delibera avrà efficacia per il numero di anni necessario al raggiungimento del quinquennio a decorrere da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;

Min.Int. - DAIT - D.C.F.L. - Archivio_FL - Prot. Interno N.0022073 del 06/02/2020

Min.Int. - DAIT - D.C.F.L. - Archivio_FL - Prot. Uscita N.0022245 del 07/02/2020

MOD. 4 U.CO. ex Mod. 334
MOD. 4 U.CO. ex Mod. 334

Il Ministro dell'Interno

2.8 applicare e riscuotere il canone per la raccolta e la depurazione delle acque attenendosi scrupolosamente, nella determinazione degli importi e nella modalità di applicazione, a quanto disposto dal CIPE;

2.9 deliberare annualmente, assicurando il superamento del minimo impegnato, applicare e riscuotere la tariffa del servizio acquedotto in modo che i costi complessivi della gestione del servizio, riferiti ai dati di competenza, siano coperti con la relativa tariffa in misura non inferiore all'80% ai sensi dell'art. 243, comma 2, lettera b) del TUOEL; a tal fine i costi complessivi di gestione devono comunque comprendere gli oneri diretti ed indiretti di personale, le spese per l'acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e per gli oneri di ammortamento degli impianti e delle attrezzature.

Il comune di Marano di Napoli (NA) è tenuto a monitorare, sullo stato effettivo del servizio e dello stato di attuazione delle procedure di recupero dell'evasione per il finanziamento del fabbisogno finanziario pregresso. Inoltre, in considerazione della notoria complessità e dell'incerto esito delle procedure di recupero dell'evasione delle entrate degli enti pubblici. Il comune di Marano di Napoli (NA) è tenuto ad espletare tempestivamente il predetto procedimento, verificando l'effettiva realizzazione delle relative entrate che, in via prioritaria, dovranno essere messe a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione per il finanziamento della massa passiva ammessa alla liquidazione;

2.10 applicare e riscuotere i diritti di segreteria di cui all'art. 10 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con legge 19 marzo 1993, n. 68 e successive modifiche e integrazioni, in modo da garantire che per ciascuna categoria sia previsto, per almeno uno degli atti nelle stesse ricompreso, l'applicazione del livello massimo e disporre gli aggiornamenti biennali in base al 75% della variazione ISTAT per le tipologie di cui alla lettera c) del decreto legge medesimo;

2.11 applicare e riscuotere i contributi del rilascio del permesso a costruire di cui all'articolo 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni con gli aggiornamenti e gli adeguamenti previsti dallo stesso articolo e dalle specifiche disposizioni regionali, classificando le relative entrate al titolo IV, nel rispetto delle destinazioni previste dalla legge;

2.9 adottare tutti i provvedimenti organizzativi necessari al fine di ottenere una rapida definizione delle eventuali pratiche di condono edilizio in evase, assegnando le risorse necessarie e stabilendo i tempi di evasione delle stesse;

2.12 determinare annualmente, applicare e riscuotere le tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale, individuati ai sensi del D.M. 31 dicembre 1983 e successive modificazioni e integrazioni, in modo che il costo complessivo di gestione dei medesimi servizi, riferito ai dati della competenza, sia coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati, in misura non inferiore al 36%, ai sensi dell'art. 243, comma 2, lettera a) del TUOEL; a tal fine i costi complessivi di gestione devono, comunque, comprendere gli oneri diretti ed indiretti per il personale, le spese per l'acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e gli eventuali

MOD. 4 U.C.C. n. 448/88

MOD. 4 U.C.C. n. 448/88



Il Ministro dell'Interno

oneri di ammortamento degli impianti e delle attrezzature; eventuali riduzioni, agevolazioni o esenzioni, dovranno costituire oggetto di apposita disciplina regolamentare;

2.13 presentare la certificazione prevista dall'art. 243 del TUOEL, relativamente alla copertura del costo complessivo del servizio smaltimento rifiuti e dei servizi pubblici a domanda individuale, con le modalità e nei termini fissati nell'apposito decreto ministeriale;

2.14 rispettare il disposto di cui all'articolo 208, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 1992, n. 285, relativo ai proventi da sanzioni per violazione del codice della strada, concernente la destinazione del 50% degli stessi proventi, agli interventi indicati nella stessa norma ed il disposto di cui all'art. 142, comma 12-ter, del medesimo decreto, come introdotto dall'art. 25, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120, con la decorrenza stabilita dal comma 3 del medesimo articolo, relativo alla destinazione dei proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, rilevati attraverso l'impiego di apparecchi, sistemi, dispositivi, o mezzi tecnici di controllo a distanza. In particolare, l'ente deve tener conto dell'articolo 4 ter della legge n. 44/2012 di conversione del D.L. n. 13/2012, che, dal 28 luglio 2012, prevede un ulteriore aumento della quota vincolata che oltre al 50% previsto dall'art. 208 del Codice della strada. Detta ulteriore quota del 50% delle entrate derivanti dall'art. 142 del Codice della strada sono da destinare con vincolo obbligatorio a favore dell'ente proprietario della strada sulla quale si è proceduto all'accertamento;

2.15 provvedere annualmente all'adozione del piano di cui all'art. 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, comprensivo degli immobili locati e, quanto agli immobili che non fosse necessario dismettere, anche per far fronte alle necessità dell'OSL, adottare tutti i provvedimenti, anche a carattere regolamentare, finalizzati ad un più proficuo utilizzo degli stessi;

2.16 quanto alle eventuali unità immobiliari destinate ad abitazione ed agli altri beni immobili dati in locazione, e ove possibile, quelli dati in comodato, deliberare, applicare e riscuotere i canoni a norma di legge o adeguare gli stessi ai prezzi di mercato secondo la disciplina propria a ciascun tipo di unità immobiliare, assicurando il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, attivando tutti i provvedimenti necessari ad assicurare l'effettiva realizzazione delle entrate nella misura dovuta;

2.17 provvedere annualmente all'adozione della delibera sulla verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare a residenza, attività produttive e terziarie e determinazione del prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato, anche se negativa.

3) Relativamente all'attività di accertamento e riscossione delle entrate, al fine di mantenere la corretta ed equilibrata gestione, l'ente deve:

3.1 assicurare la tempestiva adozione dei provvedimenti necessari a garantire il regolare espletamento dell'attività di accertamento e riscossione delle entrate, con le modalità e nei termini previsti dalla legge, con particolare riferimento a quanto disposto da ultimo dal decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, modificato dal decreto legge 24 aprile 2018, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

3.2 assicurare l'adozione di tutti i provvedimenti di competenza finalizzati al costante

Min.Int. - DAIT - D.C.F.L. - Archivio_FL - Prot. Interno N.0022073 del 06/02/2020

Min.Int. - DAIT - D.C.F.L. - Archivio_FL - Prot. Uscita N.0022245 del 07/02/2020

MARANO
NAPOLI 204

MOD. 4 U.C.O. ex Mod. 134



Il Ministro dell'Interno

miglioramento dell'attività di riscossione delle entrate, valutando il ricorso alle forme che dovessero risultare più efficaci, rapide e convenienti, privilegiando quelle che rendono immediati i tempi di materiale introito da parte del servizio di tesoreria comunale ed il correlato trasferimento nelle casse dell'ente;

3.3 attivare tempestivamente le procedure coattive per il recupero dell'evasione ed effettuare a tal fine, verifiche incrociate di tutti i dati utili allo scopo comunque disponibili, assicurando in ogni caso, gli adempimenti necessari finalizzati alle verifiche ed ai controlli; le entrate derivanti dal recupero di evasione riferite ad anni di imposta precedenti e fino al 31 dicembre 2018, pure se accertate successivamente, così come gli eventuali maggiori proventi riscossi dovranno essere trasferiti, al netto delle eventuali relative spese, all'organo straordinario della liquidazione per il finanziamento della massa passiva;

3.4 per i servizi di riscossione attualmente esternalizzati, assicurare la tempestiva, piena e sistematica attuazione delle funzioni di coordinamento e vigilanza da parte del comune;

3.5 applicare l'articolo 1, comma 642, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per l'eventuale utilizzo dei medesimi soggetti affidatari della riscossione delle entrate locali;

3.6 applicare l'articolo 1, commi 682-689, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in tema di discarico dei ruoli e di comunicazioni inerenti l'inesigibilità di quote affidate agli agenti della riscossione;

3.7 i responsabili dei servizi ed il collegio dei revisori contabili sono tenuti a controllare e monitorare l'accertamento e la riscossione delle entrate comunali, oltreché l'attuazione di tutte le misure idonee per prevenire l'evasione/elusione fiscale, in particolare, attraverso un'azione tesa ad una maggiore responsabilizzazione dei soggetti coinvolti;

- 4) Relativamente alla riduzione delle spese correnti, al fine di mantenere la corretta ed equilibrata gestione, l'ente deve:

SPESE PER IL PERSONALE

4.1 determinare ed attribuire il trattamento economico spettante al personale dipendente, sia per la parte fissa che per la parte variabile, nel rigoroso rispetto e nella corretta applicazione del contratto nazionale di lavoro e del contratto integrativo decentrato fermo restando che, annualmente, il tetto di spesa del personale va determinato in conformità al disposto dell'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come sostituito dall'art. 14, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, e delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. n. 90/2014 sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato, assicurando la riduzione delle spese di personale, anche attraverso la riduzione del fondo per la contrattazione integrativa e garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale. Tale tetto, inoltre, deve essere costantemente controllato al fine di accertarne la compatibilità con i vincoli della finanza pubblica e mantenuto in misura tale da garantire il rispetto del patto di stabilità interno, come da ultimo modificato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208. In particolare, deve essere scrupolosamente osservato il disposto dell'art. 9 comma 2 bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive

Min.Int. - DAIT - D.C.F.L. - Archivio_FL - Prot. Interno N.0022073 del 06/02/2020

Min.Int. - DAIT - D.C.F.L. - Archivio_FL - Prot. Uscita N.0022245 del 07/02/2020

MOD. 4
INTERNO 204

MOD. 4 UCO ex Mod. 536



Il Ministro dell'Interno

modifiche ed integrazioni, nonché l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, che abroga espressamente l'articolo 1, comma 236, della legge n. 208 del 2015, che costituiva la norma valevole in materia nel 2016;

4.2 nel caso di esternalizzazione di servizi, l'ente dovrà provvedere alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, commi 30, 31 e 32 della legge n. 244/2007;

4.3 attuare i divieti e le limitazioni alle assunzioni di personale, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (...) di cui all'articolo 18, comma 2 bis, del decreto legge n. 112/2008, come modificato dall'articolo 18, comma 2 bis, del decreto legge n. 112/2008, come modificato dall'articolo 3, comma 5 - quinquies del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

4.4. applicare l'art. 1, commi 254-256, della legge 23.12.2014, n. 190;

4.5. applicare l'art. 1, comma 762, della legge 28.12.2015, n. 208.

GESTIONE DEI SERVIZI

4.6 adottare i provvedimenti necessari per la riorganizzazione con criteri di efficienza di tutti i servizi erogati, con particolare attenzione a quelli eventualmente gestiti in forma partecipata, con l'obiettivo minimo di non aggiungere ulteriori perdite, valutando le forme di gestione che assicurino maggiore efficienza ed economicità, nonché, per quelli non indispensabili, la compatibilità dei relativi costi con le disponibilità di bilancio;

4.7 valutare le future modalità di gestione dei servizi pubblici e adottare, anche nelle more, tutti i provvedimenti necessari ad assicurare maggiore economicità ed efficienza della gestione con conseguente riduzione dell'onere posto a carico della collettività evitando altresì, mediante un costante controllo, l'insorgere di eventuali future perdite di bilancio degli eventuali organismi partecipati con conseguenti ripercussioni negative sul bilancio dell'ente;

4.8 valutare attentamente la gestione economica dei servizi e, conseguentemente adottare gli eventuali provvedimenti di riorganizzazione per la riduzione dei costi o, comunque, dello sbilancio di gestione;

4.9 attivare tempestivamente tutti gli strumenti idonei ad assicurare un efficace controllo da parte dell'ente della gestione dei servizi esternalizzati, individuando, ove non già prevista, un'apposita unità organizzativa destinata a disciplinare i rapporti con gli organismi partecipati ed impartendo opportune direttive ai fini della riduzione dei costi di gestione con obbligo di presentare ipotesi di fattibilità gestionale più economiche ed efficienti ed ogni altro provvedimento volto ad esercitare l'importante funzione di indirizzo in capo all'ente;

4.10 adottare i provvedimenti necessari a garantire che l'erogazione dei servizi pubblici

Min. Int. - DAIT - D.C.F.L. - Archivio_FL - Prot. Interno N.0022073 del 06/02/2020

Min. Int. - DAIT - D.C.F.L. - Archivio_FL - Prot. Uscita N.0022245 del 07/02/2020

MOD. 4 U.C.O. ex Mod. BK

MOD. 4 U.C.O. ex Mod. BK



Il Ministro dell'Interno

esternalizzati, si svolga nello scrupoloso rispetto della normativa di settore e comunque sulla base di un'adeguata comparazione e verifica delle condizioni di efficienza, di economicità e di qualità del servizio;

4.11 assicurare l'eliminazione, o quantomeno la riduzione, delle spese che non abbiano per fine l'esercizio di servizi pubblici indispensabili;

SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO E GESTIONE

4.12 assicurare dall'anno 2019:

- il rispetto di quanto stabilito dall'art. 6, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, che dispone la riduzione automatica del 10% degli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, delle indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate corrisposte dalle pubbliche amministrazioni;
- che le indennità di funzione, gettoni di presenza e utilità comunque denominate, spettanti agli amministratori e consiglieri comunali restino determinate nel rispetto di quanto disposto dall'art. 82 del TUOEL e successive modifiche e integrazioni, nonché ai sensi dell'art. 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- che sugli eventuali rimborsi delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali, di cui all'art. 84 del TUOEL e successive modifiche, la riduzione non inferiore al 5% di cui all'art. 4 del Decreto del Ministero dell'Interno del 4 agosto 2011;
- il rispetto di quanto stabilito dall'art. 6, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, relativo alla spesa annua per studi ed incarichi di consulenza ed ai presupposti per l'affidamento degli incarichi, tenuto altresì conto di quanto stabilito dall'articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, con legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall'art. 6 della Legge n. 114/2014, successivamente modificato dall'art. 17, comma 3, della Legge n. 124/2015, nonché da quanto statuito dall'articolo 1, comma 5, del decreto legge n. 101/2013;
- il rispetto di quanto stabilito dall'art. 6, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, che prescrive limiti in materia di spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza;
- il rispetto di quanto stabilito dall'art. 6, comma 9, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, recante il divieto di effettuare spese per le sponsorizzazioni;
- il rispetto di quanto stabilito dall'art. 6, comma 12, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, che definisce limiti in materia di spese per missioni;
- il rispetto di quanto stabilito dall'art. 6, comma 13, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, che definisce limiti in materia di attività di formazione;
- il rispetto di quanto stabilito dall'art. 6, comma 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n.

MOD. 4
P. 201

MOD. 4 U.C.O. ex Mod. 898



Il Ministro dell'Interno

78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 che definisce limiti per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture;

- il rispetto di quanto stabilito dall'art. 14 del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014, convertito con modificazioni in legge n. 89 del 23 giugno 2014, in ordine al conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca;
- il rispetto di quanto stabilito dall'art. 15 del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014, convertito con modificazioni in legge n. 89 del 23 giugno 2014, che definisce limiti per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi;
- il rispetto di quanto stabilito dall'art. 8, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 relativamente all'adozione di misure finalizzate al contenimento della spesa per locazioni passive e manutenzione ed altri costi legati all'utilizzo di immobili;
- l'aggiornamento ovvero la determinazione dei canoni per utilizzo dei beni dell'Ente (locazioni ovvero altra tipologia di contratto) alla normativa vigente.
- il rispetto di quanto stabilito dall'art. 1, comma 138, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, di modifica dell'art. 12 del D.L. n. 98/2011 modificato in Legge n. 111/2011 relativamente al divieto di acquisire immobili a titolo oneroso e di stipulare contratti di locazione passiva, fatte salve le specifiche eccezioni ivi previste;
- il rispetto di quanto stabilito dall'art. 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che prescrive limiti per gli anni 2013, 2014 e 2015 in materia di spesa per l'acquisto di mobili ed arredi, salve le eccezioni e le specifiche prescrizioni ivi sancite;
- il rispetto di quanto stabilito dall'art. 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, e dalla legge 28/12/2015, n. 208, art.1, comma 636, relativamente al divieto di acquistare autovetture e stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture, con le deroghe previste dal successivo comma 144;
- l'opportunità della organizzazione in forma accentrata, di un ufficio unico per gli acquisti di beni e servizi, al fine di realizzare economie di scala ed impartire opportune direttive ai fini della valutazione della congruità dei prezzi di mercato tenendo debito conto delle convenzioni stipulate dalla Consip;
- la verifica dell'andamento delle spese generali di funzionamento della struttura (spese postali e telefoniche, incarichi legali, consumo energia elettrica ecc.) adottando tutti i provvedimenti necessari per eliminare eventuali sprechi, inefficienze, diseconomie e per razionalizzare l'utilizzo di beni, dotazioni e attrezzature;
- il rispetto dell'art. 1, comma 424, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in ordine all'obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti e servizi a decorrere dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018;à
- il rispetto dell'articolo 1, commi 494/510 della legge 28 dicembre 2015, n.208.

5) Relativamente agli eventuali organismi partecipati, al fine di garantire la corretta ed equilibrata gestione, l'ente deve:

MINISTERO
INTERNO 204

MOD. 4 U.C.O. ex Mod. 931



Il Ministro dell'Interno

5.1 attivare tempestivamente tutti gli strumenti idonei ad assicurare un efficace controllo da parte dell'ente della gestione dei servizi, individuando, ove non già prevista, un'apposita unità organizzativa destinata a disciplinare i rapporti con le partecipate, impartendo opportune direttive ai fini della riduzione dei costi di gestione con obbligo di presentare ipotesi di fattibilità gestionale più economiche ed efficienti ed ogni altro provvedimento volto ad esercitare l'importante funzione di indirizzo in capo all'ente; l'ente è tenuto all'osservanza di quanto previsto dall'art. 1, comma 550 e seguenti della legge di stabilità 2014, mediante l'accantonamento di un fondo vincolato per il ripiano, in misura proporzionale alla partecipazione, del risultato di esercizio o saldo finanziario negativo degli organismi partecipati;

5.2 adottare i provvedimenti necessari a garantire che l'erogazione dei servizi pubblici affidati a società esterne, pur se partecipate totalmente dall'ente, si svolga nello scrupoloso rispetto della normativa di settore e comunque sulla base di una adeguata comparazione e verifica delle condizioni di efficienza, di economicità e di qualità del servizio;

5.3 vigilare sull'osservanza da parte delle società affidatarie *in house* di servizi pubblici locali, delle disposizioni in materia di acquisti di beni e servizi ai sensi dell'art. 3 bis, comma 6, della legge n. 148/2011;

5.4 porre in essere iniziative di controllo mirate sugli organismi partecipati al fine di monitorare costantemente che gli stanziamenti previsti in bilancio non vengano superati determinando situazioni di squilibrio;

5.5 assicurare il rispetto dei commi da 550 a 552 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 che prevede che qualora le aziende speciali, le istituzioni o le società presentino un risultato d'esercizio o un saldo finanziario negativo, gli Enti locali soci sono obbligati ad accantonare nell'anno successivo, in apposito fondo vincolato, un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla loro quota di partecipazione;

5.6 assicurare il rispetto di quanto stabilito dall'art. 6, comma 19, del decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, recante il divieto, salvo quanto previsto dall'art. 2447 del codice civile, di effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito e garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio, ovvero abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infra annuali, fermi restando i trasferimenti a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse, ovvero alla realizzazione di investimenti;

5.7 rivedere la partecipazione a consorzi, enti e società di cui l'ente è attualmente parte, ai fini della riduzione degli oneri eventualmente a carico, alla luce delle disposizioni di cui all'art. 259, comma 5, del TUOEL che prevede l'eliminazione, o quantomeno la riduzione, delle spese che non abbiano per fine l'esercizio di servizi pubblici indispensabili e, quanto ai consorzi di funzioni, osservare il disposto dell'art. 2, comma 186, lettera e) della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Min.Int. - DAIT - D.C.F.L. - Archivio_FL - Prot. Interno N.0022073 del 06/02/2020

Min.Int. - DAIT - D.C.F.L. - Archivio_FL - Prot. Uscita N.0022245 del 07/02/2020

MOD. 4
INTERNO 204

MOD. 4 U.C.C. - Mod. 004



Il Ministro dell'Interno

5.8 verificare e disporre, per quanto di competenza, che i compensi al presidente ed ai componenti del consiglio di amministrazione degli organismi partecipati siano conformi alle specifiche norme di legge; in particolare, verificare che, sulla base del comma 6, dell'art. 6 del D.L. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, i compensi degli organi di amministrazione e di quelli di controllo (cda, sindaci e revisori dei conti) delle società totalmente partecipate in modo diretto o indiretto e delle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione come individuate dall'ISTAT ai sensi del comma 3 dell'art. 1, della legge 196/2009, siano ridotti del 10% a decorrere dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore del D.L. n. 78/2010 (La disposizione non è applicabile alle società quotate ed alle loro controllate, nonché alle società miste). A decorrere dall'esercizio 2015, verificare il rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 554 e seguenti della legge di stabilità 2014. Verificare il rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 555, della legge di stabilità 2014;

5.9 verificare l'osservanza della riduzione dei costi prevista dall'art. 6, comma 2, del decreto legge n. 78/2010, relativo alla partecipazione onorifica agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti;

5.10 assicurare, l'osservanza del disposto di cui all'art. 6, comma 4, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 relativo all'obbligo di allegare al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'ente e le società partecipate;

5.11 verificare l'osservanza della riduzione delle spese previste dall'art. 6, comma 11, del decreto legge 78/2010, relative a studi, consulenze, relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché sponsorizzazioni;

5.12 assicurare l'osservanza del disposto di cui all'art. 11, comma 6, lett. j), del decreto 23 giugno 2011, n. 118 relativo all'obbligo di verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate all'obbligo di allegare al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'ente e le società partecipate.

- 6) Relativamente alla gestione contabile, al fine di mantenere la corretta ed equilibrata gestione del bilancio, l'ente deve:

VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

6.1 assicurare il conseguimento di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, fatti salvi gli effetti derivanti dalla disciplina del saldo di solidarietà territoriale declinato su base regionale e nazionale. Le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio.

6.2 adottare gli strumenti organizzativi e contabili idonei a consentire la previsione e il



Il Ministro dell'Interno

controllo dei flussi di riscossione e di pagamento, sia al fine di conseguire il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto di stabilità interno, sia al fine di contenere il ricorso ad anticipazioni di tesoreria o di cassa nei limiti consentiti dalla legge;

6.3 assicurare la riduzione delle spese di personale, anche attraverso la riduzione del fondo per la contrattazione integrativa e garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale. Tale tetto, inoltre, deve essere costantemente controllato al fine di accertarne la compatibilità con i vincoli della finanza pubblica;

6.4 allegare al bilancio di previsione un prospetto contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo, nei termini e secondo le indicazioni di cui al comma 712 della Legge di stabilità 2016;

6.5 trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni riguardanti le risultanze del saldo di competenza, con tempi e modalità definiti con decreti del MEF sentitala Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

6.6 trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione dei risultati conseguiti, con le modalità e nei termini indicati al comma 720 della Legge di stabilità 2016;

6.7 occorre tener presente di quanto stabilito dall'articolo 1, commi 819-826, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018;

ENTRATE A CARATTERE NON RICORRENTE

6.8 rispettare rigorosamente il principio per il quale le entrate a carattere non ricorrente, quali quelle derivanti dalla concessione delle arre cimiteriali, dai rimborsi occasionali/introiti e rimborsi diversi, dalle sanzioni per violazioni al codice della strada, dagli oneri concessori e dal recupero della evasione contributiva, devono essere destinate al finanziamento delle spese correnti di eguale natura non originate da cause permanenti, al fine di assicurare un riequilibrio stabile del bilancio avendo cura di mantenere tale destinazione anche durante la gestione, dando corso agli impegni in misura non superiore a quanto effettivamente riscosso;

ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA

6.9 assicurare e mantenere durante la gestione dell'esercizio finanziario la corrispondenza di qualsiasi entrata a destinazione vincolata con le finalizzate spese, avendo cura di impegnare le spese solo dopo l'effettivo accertamento delle relative entrate;

CORRETTA CLASSIFICAZIONE CONTABILE

6.10 applicare il Piano dei conti integrato, di cui all'allegato n. 6 al D. Lgs. n. 118/2011;

6.11 applicare il principio contabile generale n. 17 della competenza economica di cui all'allegato n. 1 al D. Lgs. n. 118/2011;

6.12 applicare il principio applicato della contabilità economico patrimoniale di cui all'allegato n. 4/3 al D. Lgs. n. 118/2011, con particolare riferimento al principio n. 9,

MINISTERO
INTERNO

MOD. 4 U.C.O. di Mod. 485



Il Ministro dell'Interno

concernente: "L'avvio della contabilità economico patrimoniale armonizzata";

6.13 aggiornare l'inventario e la sua codifica secondo il piano patrimoniale del piano dei conti integrato (allegato n. 6 al D. Lgs. n. 118/2011);

6.14 aggiornare le valutazioni della voce dell'attivo e del passivo nel rispetto del principio della contabilità economico patrimoniale;

6.15 effettuare la ricognizione del perimetro del gruppo amministrazione pubblica ai fini del bilancio consolidato;

6.16 a partire dall'anno 2017 è obbligatoria la sostituzione delle codifiche SIOPE con quelle del Piano integrato;

6.17 esatta allocazione contabile dei trasferimenti erariali e delle attribuzioni di entrata da federalismo fiscale sia come singola descrizione di voce che come importo rinvenibili sul sito internet del Ministero dell'interno;

MONITORAGGIO E CONTROLLO

6.12 attivare adeguati sistemi di monitoraggio e di controllo dell'andamento della gestione finanziaria, adottando tempestivamente i provvedimenti necessari a salvaguardare e mantenere gli equilibri di bilancio;

6.13 valutare, per il futuro, il ricorso all'indebitamento, verificando adeguatamente le reali compatibilità di bilancio e nell'osservanza di quanto disposto dall'art. 204, primo comma, del TUOEL con le modifiche apportate, da ultimo, dall'articolo 1, comma 539, della legge di stabilità 2015, che ha stabilito la percentuale dell'10% dall'anno 2015;

6.14 valutare il complesso delle risorse necessarie per la liquidazione della massa passiva e, ove necessario, trasferire risorse all'OSL provenienti dalla vendita del patrimonio disponibile prioritariamente rispetto a possibili utilizzi per spese di investimento; in particolare, prevedere nei bilanci degli esercizi di competenza, le risorse necessarie per il finanziamento dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194 del decreto legislativo n. 267/2000.

6.15 prevedere nei bilanci degli esercizi di competenza, le risorse necessarie per il completo risanamento dell'ente anche attraverso l'applicazione degli avanzi di amministrazione per la parte non vincolata;

6.16 tenere conto del comma 3 bis dell'articolo 187 del TUOEL, aggiunto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, con legge 7 dicembre 2012, n. 213, ai sensi del quale l'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193;

6.17 rispettare i principi del bilancio di cui all'art. 162 del TUOEL, con particolare riferimento a quanto disposto dal comma 4;

6.18 dare immediato corso alla predisposizione dell'inventario dei beni e curarne, negli anni, l'aggiornamento periodico;

6.19 allegare al bilancio di previsione il prospetto obbligatorio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo

Min.Int. - DAIT - D.C.F.L. - Archivio_FL - Prot. Interno N.0022073 del 06/02/2020

Min.Int. - DAIT - D.C.F.L. - Archivio_FL - Prot. Uscita N.0022245 del 07/02/2020

MIGLIANO
INTERNO 304

MOD. 4 U.C.O. ex Mod. 300



Il Ministro dell'Interno

di cui al comma 710, come declinato al comma 711, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

6.20 prevedere nei bilanci degli esercizi di competenza il fondo crediti di dubbia esigibilità al fine di compensare eventuali minori entrate derivanti da crediti divenuti parzialmente o totalmente inesigibili, per preservare l'ente da possibili squilibri. Per quanto attiene all'utilizzo del fondo, lo stesso non va impegnato, confluendo in tal modo, a fine esercizio, nel risultato di amministrazione quale fondo vincolato.

Min.Int. - DAIT - D.C.F.L. - Archivio_FL - Prot. Interno N.0022073 del 06/02/2020

Min.Int. - DAIT - D.C.F.L. - Archivio_FL - Prot. Uscita N.0022245 del 07/02/2020

